

Data: 15/07/2015
Protocollo: 31772/15060
Classificazione 16.80

A tutti i Soggetti Promotori
di tirocini extracurricolari
Loro sedi

E p.c. Alla Direzione Territoriale del Lavoro
Via Arcivescovado 9/C
10121 Torino

Oggetto: DGR 74-5911 del 3/6/2013. Precisazioni sui limiti di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Considerato che la DGR 74-5911 del 3/6/2013 prevede che la Regione si impegni ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, si ritiene opportuno ribadire le seguenti precisazioni in merito ad alcuni elementi richiesti per l'attivazione di tirocini.

1. Un soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Si specifica che il limite sopra previsto si intende anche nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).
2. Analogamente, non è possibile per una persona svolgere più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale, anche se presso un soggetto ospitante diverso, in quanto risulterebbe altrimenti elusa la durata massima del tirocinio. Nel caso in cui siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione della precedente esperienza di tirocinio e/o di lavoro, è possibile ripetere il tirocinio per un aggiornamento delle competenze, fatto salvo il divieto di attivazione presso lo stesso soggetto ospitante.
3. Un tirocinante può essere inserito in un'azienda presso la quale abbia precedentemente svolto un'attività lavorativa nel caso in cui abbia svolto attività di lavoro accessorio (o un'attività riconducibile ai cd contratti atipici) se la durata della prestazione è stata non continuativa e per un periodo complessivo non superiore ai 30 giorni lavorativi, presumendo che la durata breve e non continuativa dell'attività non abbia consentito l'acquisizione delle competenze che concorrono a definire la figura professionale di cui trattasi. Viceversa, laddove fosse stato in precedenza inserito nell'organico aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, non è possibile avviarlo in tirocinio, anche se per una figura professionale diversa da quella ricoperta.

4. Per l'attivazione di un tirocinio per una attività professionale regolamentata, il cui esercizio venga stabilito da una normativa nazionale e/o regionale che preveda una formazione specifica obbligatoria, è necessario che il tirocinante sia in possesso della relativa qualifica, in quanto in mancanza del titolo le mansioni che potrebbe svolgere sarebbero riconducibili a mansioni elementari.
5. Per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento nell'ambito delle professioni sanitarie, tenuto conto che:
- nel corso degli studi per il conseguimento del titolo sono già previsti tirocini curriculari fortemente strutturati;
 - per l'esercizio di alcune professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale e/o il conseguimento dell'abilitazione;
- si ritiene necessario definire le seguenti modalità di attivazione:
- i soggetti promotori possono essere gli Atenei e le Scuole/Dipartimenti universitari che hanno rilasciato il titolo o altri soggetti promotori come previsto dalla normativa;
 - il progetto formativo deve evidenziare il carattere di orientamento rispetto ai percorsi professionali che è possibile intraprendere dopo il conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo/Ordine professionale quando previsto dalla normativa in materia ai fini dell'abilitazione;
 - il progetto formativo deve prevedere, a carico del soggetto ospitante o del soggetto promotore, un'adeguata assicurazione professionale, oltre alle coperture Inail e RC previste dalla normativa sui tirocini ex DGR 74-5911 del 3/6/2013;
 - gli aspiranti tirocinanti dovranno essere sottoposti all'accertamento medico ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente, in quanto equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale accertamento medico dovrà essere effettuato prima dell'inizio del tirocinio e sarà in carico al soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, anche in relazione all'eventuale rischio specifico.
6. I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo nell'ambito delle professioni sanitarie possono essere attivati ai sensi della DGR 74-5911 del 3/6/2013 se il tirocinante è in possesso del titolo e, ove necessario, dell'abilitazione all'esercizio della professione stessa. Nel progetto formativo deve essere comunque prevista un'adeguata assicurazione professionale e il rilascio del certificato medico di idoneità, di cui al punto precedente.

Cordiali saluti

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

